



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco
Ai Comandi dei vigili del fuoco
Alle Direzioni centrali
e, p.c. Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del Dipartimento e del Capo del C.N.VV.F.

OGGETTO: Gestione rischio operativo connesso all'emergenza COVID-19 – DPCM 11/03/2020

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il DPCM dell'11 marzo 2020, ha adottato eccezionali e più stringenti misure sull'intero territorio nazionale che producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020.

Considerata la ratio della norma che, di fatto pone il Paese in uno stato di massima attenzione, allo scopo di ridurre gli spostamenti, si dispone, per il personale impiegato in turni con articolazione 12/24 – 12/48, il transito all'orario di lavoro articolato in turni 24/72, comunicando contestualmente al Centro Operativo Nazionale l'avvenuto adempimento.

Tale misura, dovrà essere estesa a tutte le strutture ed avrà efficacia sino al 25 marzo p.v., salvo eventuali disposizioni di proroga, in funzione anche dell'evoluzione dello scenario emergenziale o di nuovi provvedimenti normativi.

Inoltre, al fine di ridurre il rischio per gli operatori nelle attività di soccorso connesse all'emergenza, è stato predisposto l'aggiornamento della linea guida, unita in copia, sulla "Gestione del rischio operativo connesso all'emergenza COVID-19", in accordo con l'Ufficio di coordinamento delle attività sanitarie e di medicina legale del C.N.VV.F. ai sensi dell'art. 21, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9.

Le misure di prevenzione e protezione per il personale del Corpo nazionale sono individuate tenendo conto delle peculiari attività da svolgere per assicurare il servizio di soccorso pubblico ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 139/2006 e s.m.i., nonché dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. mediante il D.M. 21 agosto 2019 n. 127.

In ottemperanza all'allegata nota n. 15178 del Gabinetto del Ministro del 10 marzo u.s. e alla nota del Capo del Dipartimento n. 7267 dell'11 marzo 2020, si raccomanda che le SS.LL. si attivino per assicurare l'acquisizione e la gestione di dati utili alla localizzazione di casi di contagi e quarantena per espletare al meglio il servizio di istituto.

Infine, sempre nello spirito della norma in oggetto, devono intendersi sospese le attività di formazione esterna e gli accertamenti di idoneità tecnica nonché i controlli di prevenzione incendi, di cui all'art. 4 del DPR 151/2011, fatti salvi i controlli svolti nell'ambito di attività di indagine di polizia giudiziaria; in questi casi, il personale incaricato dovrà attenersi alle precauzioni comportamentali connesse al corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.

In merito alle attività formative interne, con particolare riguardo all'87° e 88° Corso Allievi Vigili del Fuoco e all'XI corso Vice Direttori in prova la Direzione Centrale per la Formazione emanerà specifiche disposizioni.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(DATTILO)
documento firmato digitalmente